

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati  
nella seduta del 28 settembre 1967 (V. Stampato n. 3439)*

**presentato dal Ministro della Difesa**

(TREMELLONI)

**di concerto col Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

**col Ministro delle Finanze**

(PRETI)

**e col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 4 ottobre 1967*

Modifiche alla legge 27 giugno 1961, n. 550, sulla valutazione, ai fini del  
trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in  
congedo delle Forze armate

**DISEGNO DI LEGGE**

**Art. 1.**

Le disposizioni della legge 27 giugno 1961, n. 550, sono estese agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e ai sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie in congedo delle Forze armate, nonchè agli ufficiali, sottufficiali e

militari di truppa del congedo assoluto iscritti nel ruolo d'onore, che abbiano prestato servizio militare durante conflitti anteriori alla guerra 1940-45.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 della legge sopracitata sono valutabili anche i servizi resi anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411.

#### Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 12.500.000 annue, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli: n. 2301 (lire 6 milioni), n. 2321 (lire 2 milioni) e n. 2341 (lire 2 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi; n. 1454 (lire 500.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi; e n. 1201 (lire 2.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.